



Con ricorso depositato a norma e nei termini, il ricorrente di cui alla intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra, ne ha dedotto l'illegittimità perchè

*omessa notifica verbale; mancanza querela e decisa e altri*

**NON SI COSTITUIVA L'AMMINISTRAZIONE** *con difetto notifica verbale*

Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata in quanto

La cartella esattoriale può essere impugnata soltanto se è stata omessa la notifica del verbale di contravvenzione, che, viceversa, nel presente caso risulta regolarmente notificato. (Cassazione

4006/2000)  
*Le notifiche alle cartelle e diversamente dall'art. 26, opp. 692/73 e più Persi mediante R.A.R. sono state in notifica Com. 1091/13; - come pure il Ferrarini di Pescara, dopo la notifica delle cartelle esattoriali, è decisa, Com. 17877/11. Pertanto il ricorrente è tenuto al pagamento della sanzione irrogata, emessa ai verbali del 31-10-07 e annulla, e verbale del 25-11-07, non notificato. e verbale del 28-10-08.*  
Le spese di causa come da dispositivo

PQM

IL GIUDICE DI PACE di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~.....~~ *Compagnia* nei confronti di ~~.....~~ e ~~.....~~

rigetta il ricorso e conferma la validità ed efficacia della sanzione irrogata, limitatamente ai verbali del 31-10-07 e 08-10-08, emessa la sanzione verbale di verbale del 25-11-07, non notificato. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di equità e di opportunità.

Roma li 27.03.14

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 10/03/2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Costanza Cantatrione

(2)